



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

## ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 7 dicembre 2016

Deliberazione n. 8/2016

**OGGETTO:** Art. 66 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.: adozione del “*Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico del fiume Po (PBI)*”.

### IL COMITATO ISTITUZIONALE

#### VISTI

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. l del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po*”;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche*” (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. u del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- in particolare, l’articolo 3 (*equilibrio del bilancio idrico*) della suddetta legge;
- il DPR 1° giugno 1998, recante “*Approvazione della perimetrazione del Bacino idrografico del fiume Po*”;
- il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s. m. i., recante “*Disposizioni sulla tutela dalle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*” e s. m. i. (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. bb del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*” (di seguito anche brevemente definita Direttiva 2000/60/CE o DQA);
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 recante “*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la*



*definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del D. Lgs. 152/99*”;

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s. m. i.;
- in particolare, gli articoli da 63 a 66, l'art. 95 e gli artt. 144 e 145 del suddetto Decreto legislativo;
- il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul “*sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;

#### **RICHIAMATI**

- la Deliberazione C. I. n. 2 del 19 luglio 2007, con cui il Comitato Istituzionale di questa Autorità di bacino ha adottato “*Criteri per l'elaborazione del progetto di Piano stralcio per la gestione del Bilancio Idrico del bacino idrografico del fiume Po*”;
- la Deliberazione C. I. n. 1 del 24 febbraio 2010, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po*” (successivamente approvato con DPCM 8 febbraio 2013) in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- la Deliberazione C. I. n. 1 del 23 dicembre 2013, recante “*Direttiva 2000/60/CE e Decreto Legislativo n. 152/2006 e s. m. i. - Ciclo di pianificazione 2015-2021 - Adozione dell'Atto di indirizzo per il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e degli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po*”;
- la Deliberazione C. I. n. 2 del 22 dicembre 2014, recante «*Art. 13, par. 7 Direttiva 2000/60/CE e artt. 65 ss. e 117 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s. m. i. - Presa d'atto del Progetto di Piano di Revisione ed Aggiornamento del “Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po”, anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 7, lettera c dell'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006*»;
- il Decreto del Segretario Generale n. 131 del 15 luglio 2015, recante «*Art. 66, comma 7 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.: avvio della procedura di adozione del “Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)” – pubblicazione di schema del Progetto di Piano stralcio, ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate*»;



- la Deliberazione C. I. n. 7 del 17 dicembre 2015, recante «Art. 13, par. 7 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 60 e artt. 65 ss. e 117 del Decreto Legislativo 23 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. - Adozione del “Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021”»;
- la Deliberazione C. I. n. 8 del 17 dicembre 2015, recante «D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3 lett. c): adozione di una “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”»;
- la Deliberazione C. I. n. 1 del 3 marzo 2016, recante «Art. 13, par. 7 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 60 e artt. 65 ss. e 117 del Decreto Legislativo 23 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. - Approvazione del “Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021”»;

#### **RICHIAMATI, INOLTRE**

- l'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI), adottato con Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- in particolare, l'art. 1, comma 11 e l'art. 47 delle suddette Norme di Attuazione del PAI, recante “Attuazione dell'art. 8, comma 3 della legge 2 maggio 1990, n. 102”;
- l'allegato 1 (Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale) al Titolo III delle citate Norme di Attuazione del PAI;
- il Protocollo l'Intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Autorità di bacino del fiume Po sottoscritto in data 24 novembre 2010 ai sensi dell'art. 57 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

#### **PREMESSO CHE**

- la materia della tutela e della corretta utilizzazione delle risorse idriche costituisce uno degli oggetti della pianificazione di bacino prevista dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (e attualmente disciplinata dagli articoli 65 e ss. del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.);
- di conseguenza, tra le finalità della suddetta pianificazione di bacino, figura la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee, la quale deve essere compatibile con il raggiungimento e/o mantenimento dello stato di qualità buono per tutti i corpi idrici ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, (recante “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”) e con il rispetto del minimo deflusso vitale negli alvei sottesi. Per tali finalità gli strumenti di Piano devono contenere la programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche ed il piano delle possibili utilizzazioni future delle stesse, sia per le derivazioni, sia per altri scopi, distinguendole per tipologie di impiego e secondo le quantità;
- con riferimento alle finalità di tutela quantitativa della risorsa idrica, la previgente legge 5 gennaio 1994, n. 36 aveva stabilito specifici criteri ed obiettivi di carattere generale, attribuendo alle Autorità di bacino la competenza a definire ed aggiornare periodicamente, per il proprio ambito territoriale di riferimento, il *bilancio idrico*, che è lo strumento finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra le disponibilità di risorse



- reperibili o attivabili in un'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei citati criteri ed obiettivi stabiliti dalla legge;
- allo scopo di conseguire le finalità di tutela della risorsa idrica attribuite alla pianificazione di bacino, il D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 aveva previsto una tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali nell'ambito di ciascun bacino idrografico e l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio ed al riutilizzo delle risorse idriche. All'uopo, tale Decreto legislativo aveva introdotto un nuovo strumento di pianificazione (il Piano di Tutela delle Acque o PTA), attraverso il quale sono programmate, per ogni bacino idrografico, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
  - l'art. 22 del medesimo D. lgs. n. 152/1999 aveva inoltre disposto che la tutela quantitativa si dovesse realizzare mediante un'integrazione con la tutela qualitativa, attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. A tale scopo la norma citata aveva stabilito che nei PTA dovessero essere inserite misure volte ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico definito dall'Autorità di bacino, assicurando al tempo stesso il rispetto del deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi (Deflusso Minimo Vitale o DMV);
  - al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 22 del D. lgs. n. 152/1999, era stato quindi emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 recante "*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del D. lgs. 152/99*";
  - in coerenza con le disposizioni nazionali di cui ai punti precedenti, questa Autorità aveva quindi provveduto (con Deliberazione C. I. n. 2 del 19 luglio 2007) ad adottare "*Criteri per l'elaborazione del progetto di Piano stralcio per la gestione del Bilancio Idrico del bacino idrografico del fiume Po*";
  - nel frattempo, tuttavia, l'art. 175 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha abrogato il D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ed ha stabilito una nuova disciplina della materia, la quale, recependo i contenuti di cui alla DQA, ha ridefinito il quadro degli strumenti di Piano nel settore della tutela delle risorse idriche, introducendo come principale unità territoriale per la gestione dei bacini idrografici, i Distretti idrografici e prevedendo (in recepimento dell'art. 13 della stessa DQA) la redazione di un *Piano di Gestione Distrettuale*, definito come lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le norme d'uso finalizzate alla tutela ed alla corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio del Distretto idrografico interessato;
  - a norma dell'art. 117 del D. lgs. n. 152/2006, il Piano di Gestione ha natura di stralcio del *Piano di bacino distrettuale* ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 8 del medesimo Decreto legislativo. In base alla definizione di cui al comma 1 dello stesso art. 65, il Piano di bacino distrettuale (al pari di ognuno degli stralci che lo compongono) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate al perseguimento degli obiettivi specificati da detta norma, tra cui la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;



- a seguito della legge 27 febbraio 2009, n. 13 - che ha prorogato le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, istituite ai sensi della legge n. 183/1989, assegnando loro il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione richieste dalla Direttiva 2000/60/CE nel relativo territorio di competenza - l'Autorità di bacino del Po ha dato avvio alla predisposizione del *Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano* (PdGPo), il cui ambito territoriale è definito a norma dell'art. 64, comma 1, lett. *b* di tale Decreto (ora modificato dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221);
- a seguito della procedura prevista dall'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni della legge n. 13/2009 sopra richiamata, il Comitato Istituzionale di quest'Autorità, con Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 (unitamente alle "*Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*" di cui all'Allegato 1 alla medesima Deliberazione C. I. n. 1/2010), ha quindi adottato il *Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano* per il ciclo di pianificazione 2009 – 2015 (di seguito brevemente definito *PdGPo 2010*), con i contenuti individuati dal comma 2 dell'art. 117 del Decreto legislativo. Tale stralcio del Piano di bacino distrettuale è stato successivamente approvato con DPCM 8 febbraio 2013;
- nel corso dell'elaborazione del citato PdGPo 2010, coerentemente alla necessità di conformarsi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla citata DQA, era emersa la necessità di rivedere i criteri a suo tempo stabiliti per l'attività di elaborazione del progetto di PBI, allo scopo di recepire in modo coerente tale strumento di pianificazione nell'ambito più generale costituito dal PdGPo e dai successivi aggiornamenti dello stesso;
- nell'ambito delle "*Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*" di cui all'Allegato 1 alla Deliberazione C. I. n. 1/2010 (di adozione del PdGPo 2010) l'art. 14 aveva quindi stabilito lo "*Avvio delle attività di redazione del Piano di Bilancio Idrico ed adozione di valori di riferimento per le portate obiettivo alla sezione di Pontelagoscuro*";
- in ottemperanza alle suddette previsioni del PdGPo 2010, questa Autorità di bacino ha quindi proceduto (nel rispetto dei principi in materia di partecipazione attiva degli interessati e, in particolare, in coordinamento con le Regioni del Distretto territorialmente interessate) all'elaborazione di uno schema di "*Progetto di Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)*" coerente con le disposizioni di cui al citato articolo 14 delle "*Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*", nonché con le finalità e gli obiettivi della pianificazione del bilancio idrico stabiliti dagli art. 95, 144 e 145 del D. lgs. n. 152/2006 (che hanno sostituito le previgenti norme della legge n. 36/1994 e del D. lgs. n. 152/1999, citate in precedenza);
- il suddetto schema di Progetto di PBI riveste, a sua volta, la natura giuridica di stralcio del Piano di bacino distrettuale ai sensi del comma 8 dell'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lett. c) ed e) del medesimo articolo nonché a quelli di cui all'art. 117 del citato Decreto legislativo. In particolare, il PBI rappresenta una fase sequenziale e correlata del PdGPo, rivolta in particolare a dare piena attuazione, nel Distretto idrografico padano, alle summenzionate norme stabilite dagli artt. 95, 144 e 145 del D. lgs. n. 152/2006, con specifico riguardo alla tutela quantitativa e al rapporto tra quest'ultima e il raggiungimento degli obiettivi di qualità;



- in ragione della natura di stralcio del Piano di bacino Distrettuale del PBI, al fine dell'adozione di tale Piano si è quindi reso necessario procedere agli adempimenti procedurali prescritti dall'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006. A tale scopo, con Decreto del Segretario Generale n. 131 del 15 luglio 2015 è stata avviata la procedura di adozione del “Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano” (o PBI) disponendo la pubblicazione, sul sito web dell'Autorità, del relativo schema del Progetto di Piano, ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate e della disponibilità dello schema medesimo per eventuali osservazioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.;

**PREMESSO, ALTRESÌ, CHE**

- contemporaneamente alla redazione e pubblicazione dello schema del Progetto di PBI, l'Autorità di bacino ha sviluppato l'attività prevista dall'art. 15 delle “Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione” Allegate al PdGPO 2010. Tale norma aveva previsto che, al fine di garantire la compatibilità degli usi della risorsa idrica con i nuovi obiettivi della pianificazione di bacino, l'Autorità di bacino predisponesse una Direttiva tecnica contenente i criteri per la valutazione dell'impatto degli usi in situ e dei prelievi sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei cui fare riferimento per l'espressione del parere previsto dall'articolo R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i.;
- all'esito dell'attività di elaborazione, con propria Deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015, questo Comitato ha quindi adottato la “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano” (di seguito brevemente definita “Direttiva derivazioni”);
- la fondamentale fonte legislativa della Direttiva derivazioni consiste nella previsione dell'art. 65, comma 3 lett. c del D. lgs. n. 152/2006, a norma della quale il Piano di bacino distrettuale deve contenere le direttive alle quali si deve uniformare l'utilizzazione delle acque;
- la funzione principale della Direttiva derivazioni è quella di assicurare il più efficace coordinamento possibile tra i contenuti conoscitivi e tecnico operativi della pianificazione in materia di tutela delle acque (PdGPO, PBI, PTA) e l'attività istruttoria delle Amministrazioni concedenti, preposte a valutare la conformità delle istanze di concessione di derivazione rispetto ai criteri di tutela stabiliti dell'art. 12bis del R. D. n. 1775/1933 (come da ultimo sostituito dall'art. 96, comma 3 del D. lgs. n. 152/2006) in tema di presupposti di legittimità dell'adozione del provvedimento di concessione specificamente derivanti dalla normativa di tutela quali – quantitativa della risorsa idrica sotto il profilo ambientale;
- tra i criteri che, a norma dell'art. 12bis, devono essere osservati ai fini del rilascio o rinnovo della concessione figurano (comma 1, lett. b) la garanzia del DMV e dell'equilibrio del bilancio idrico, definito ed aggiornato periodicamente dall'Autorità di bacino. In virtù di ciò detta Direttiva è dunque destinata a divenire strumento operativo fondamentale ai fini dell'attuazione del Progetto di PBI in adozione;

**PREMESSO, INOLTRE, CHE**

- la DQA ha delineato un processo dinamico per la definizione della strategia pianificatoria, prevedendo che, sulla base delle risultanze del monitoraggio, i Piani di



Gestione siano riesaminati ed aggiornati una prima volta entro il 22 dicembre 2015 e, in seguito, ogni sei anni (cfr. art. 13, par. 7 DQA);

- in ottemperanza a tali previsioni, l'Autorità di bacino ha dato avvio alle attività per la revisione e l'aggiornamento del PdGPo per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021;
- all'esito di tali attività, con propria Deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 questo Comitato Istituzionale ha infine adottato il “*Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021*” (di seguito: PdGPo 2015), che ha poi approvato definitivamente con successiva Deliberazione n. 1 del 3 marzo 2016;

#### **CONSIDERATO CHE**

- nel corso della fase di partecipazione attiva degli interessati, conseguente alla summenzionata pubblicazione del progetto di “Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano”, sono state raccolte ed esaminate, a cura della Segreteria tecnica di questa Autorità, le osservazioni pervenute e, sulla base degli esiti di tale attività, sono state apportate le opportune rettifiche e integrazioni ai contenuti del Piano;
- ulteriori aggiornamenti minori degli elaborati di Piano sono stati introdotti d'ufficio dalla Segreteria tecnica in ordine a specifici argomenti, tra cui figurano, in particolare, il raccordo con la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, pubblicata successivamente alla predisposizione del progetto di PBI; il raccordo con il Decreto del MIPAAF 31/07/2015, recante l'approvazione delle Linee guida per la regolamentazione, da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo; l'inserimento della corretta definizione delle portate ecologiche, contenuta nella Linea guida della Commissione Europea n. 31/2015; l'entrata in vigore del PdGPo105 e infine il raccordo con il Protocollo d'Intesa, stipulato in data 13 luglio 2016, per l'istituzione dell'Osservatorio permanente sugli usi dell'Acqua nel Distretto idrografico del fiume Po;

#### **ATTESO, IN PARTICOLARE, CHE**

- in forza della sua natura di stralcio del Piano di Bacino distrettuale prima della sua approvazione il PBI deve essere sottoposto a procedura di VAS a norma dell'art. 66, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, senza necessità della preventiva verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Decreto legislativo citato;
- posto, pertanto, che:
  - a) il PBI è una delle “*Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*” stabilite in sede di adozione del PdGPo 2010 che è stato sottoposto, nella sua interezza a procedura di VAS prima della sua approvazione definitiva;
  - b) i contenuti del PBI, afferenti al Tema Strategico 3, sono stati già oggetto del Rapporto Ambientale del PdGPo 2015;
  - c) le misure del PBI sono già ricomprese nel programma di misure del PdGPo2015, rispetto a cui la commissione VIA/VAS nazionale si è espressa, in conformità all'art. 15, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, con il parere motivato di cui al DM 103 del 27 aprile 2016;
- con Nota prot. 5748/5.2 del 5 ottobre 2016, questa Autorità ha richiesto alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM se, in relazione al PBI, la disposizione di cui all'art. 66, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 possa ritenersi



già soddisfatta dall'espressione del citato parere motivato VAS in ordine al PdGPo o se, al contrario, sia necessario avviare una nuova procedura prima dell'approvazione definitiva del presente Piano. Questa Autorità di bacino è attualmente in attesa della risposta a tale quesito;

#### **ATTESO, INOLTRE, CHE**

- con specifico riguardo al sottobacino idrografico dell'Adda sopralacuale e del Mera, il relativo bilancio idrico era stato a suo tempo predisposto da questa Autorità, in attuazione dell'art. 8 della legge 2 maggio 1990, n. 102, come Allegato 1 al titolo III dell'Elaborato 7 (*Norme di Attuazione o NA*) del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po* (PAI), adottato con Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- il comma 11 dell'art. 1 delle suddette NA del PAI ha disposto espressamente che *“I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio”*;
- con DCP n. 29 del 20 aprile 2009, la Provincia di Sondrio ha quindi provveduto a integrare il proprio PTCP con un apposito *Piano del Bilancio Idrico del sottobacino idrografico dell'Adda sopralacuale e del Mera* (ricompreso nell'ambito territoriale di tale Provincia), elaborato sulla scorta di un apposito Accordo stipulato tra la Provincia medesima, questa Autorità e la regione Lombardia in data 9 agosto 2007;
- successivamente all'approvazione definitiva del PTCP integrato con la nuova versione del PBI (avvenuta mediante DCP n. 4 del 25 gennaio 2010) in data 24 novembre 2010 è stato quindi stipulato tra tale Provincia, questa Autorità di bacino e la Regione Lombardia, un apposito Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 57 del D. lgs. n. 112/1998, espressamente finalizzato ad attribuire al PTCP di Sondrio il valore e gli effetti dei piani di settore in materia di tutela e di gestione delle risorse idriche, in coerenza con la disposizione di cui al comma 11 dell'art. 1 delle NA del PAI sopra riportata;
- per effetto della sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa, pertanto, il PTCP della Provincia di Sondrio ha assunto, nel territorio di competenza, il valore e gli effetti di Piano del Bilancio Idrico, componente essenziale del Piano di Tutela delle Acque regionali e del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po ai sensi del D. lgs. n. 152/2006;

#### **CONSIDERATO QUINDI CHE**

- in forza del protocollo d'Intesa del 24 novembre 2010 di cui ai punti precedenti, con riferimento al sottobacino idrografico dell'Adda sopralacuale e del Mera debba continuare a trovare applicazione il *Piano del Bilancio Idrico del sottobacino idrografico dell'Adda sopralacuale e del Mera* compreso nel PTCP della Provincia di Sondrio approvato con DCP n. 4 del 25 gennaio 2010, salvo l'espletamento di attività



di aggiornamento che si rendessero eventualmente necessarie per assicurare comunque la coerenza di tale Piano con il “*Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico del fiume Po (PBI)*” in adozione;

#### **RITENUTO CHE**

- a conclusione della fase di partecipazione attiva degli interessati e sulla scorta delle premesse sopra riportate, sia pertanto possibile procedere all'adozione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, comma 2 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.) del “*Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)*”;

#### **ACQUISITO**

- il parere *favorevole* espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 27 ottobre 2016;

**P. Q. S.**

**DELIBERA**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Adozione del “*Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico del fiume Po - PBI*”**

1. Ai sensi dell' articolo 66, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. è adottato il “*Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico del fiume Po*” (di seguito: *PBI*) il quale è allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Valore e finalità del PBI**

1. Il PBI costituisce articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale del fiume Po di cui all'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006 ed ha valore di Piano territoriale di settore. Esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, fino al termine del ciclo di pianificazione 2015 – 2021, le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale di riferimento, di cui al successivo articolo 3, il perseguimento delle finalità e degli obiettivi stabiliti, in particolare, dall'art. 65, comma 3, lett. c), e), p) ed r) nonché dagli articoli 95, 144 e 145 del medesimo D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i..
2. Il PBI costituisce, nell'ambito territoriale di cui al successivo art. 3, il riferimento per l'applicazione delle deroghe temporanee al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4, comma 6 della DQA, nonché per l'attuazione delle norme di condizionalità previste dalla Politica Agricola Comunitaria 2015 attinenti l'attuazione della DQA nel Bacino del Po, di cui al Regolamento UE 1305/2013, artt. 30 e 46.



### ARTICOLO 3

#### Ambito territoriale di riferimento

1. L'ambito territoriale di riferimento del PBI è costituito dal bacino idrografico del fiume Po di cui all'art. 64, comma 1, lett. b), n. 1 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. facente parte del Distretto idrografico padano e comprende tutti i corpi idrici di tale bacino, come individuati dagli elaborati del vigente PdGPO.
2. Rientrano altresì nell'ambito territoriale di riferimento del PBI i corpi idrici artificiali del Distretto idrografico padano siti al di fuori del bacino idrografico del fiume Po, qualora gli stessi siano alimentati dalle acque dei corpi idrici di tale bacino idrografico.

### ARTICOLO 4

#### Elaborati di Piano

1. Il PBI in adozione è articolato come segue:
  - a) Relazione Generale
    - *Allegato 1 alla Relazione Generale*: Bilancio idrico dell'asta del fiume Po;
    - *Allegato 2 alla Relazione Generale*: Uso dell'acqua in agricoltura nel distretto del Po;
    - *Allegato 3 alla Relazione Generale*: Piano per la gestione delle siccità;
    - *Allegato 4 alla Relazione Generale*: *Drought Early Warning System Po* - Sistema di modellistica di distretto;
    - *Allegato 5 alla Relazione Generale*: Misure del Piano;
    - *Allegato 6 alla Relazione Generale*: Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica.

### ARTICOLO 5

#### Pubblicazione del PBI

1. Il PBI adottato con la presente Deliberazione è pubblicato, unitamente ad essa, sul sito web dell'Autorità di bacino del Po ([www.adbpo.gov.it](http://www.adbpo.gov.it), <http://pianobilancioidrico.adbpo.it/>).
2. L'Autorità di bacino provvede a trasmettere, ai fini della pubblicazione, l'avviso dell'adozione della presente Deliberazione alla redazione della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* (G.U.R.I.). Detto avviso è altresì pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate e della Provincia Autonoma di Trento.

### ARTICOLO 6

#### Misure temporanee di salvaguardia

1. Al fine di garantire il pieno perseguimento degli obiettivi dell'allegato PBI, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui al precedente art. 5, comma 2, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta che siano in contrasto con gli obiettivi di cui agli Elaborati alla Relazione Generale di detto Piano, indicati dall'art. 4 della presente Deliberazione.



2. Le disposizioni di cui al comma precedente costituiscono misure temporanee di salvaguardia ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 65, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006.

## **ARTICOLO 7**

### **Approvazione definitiva del PBI**

1. A seguito della conclusione della procedura di VAS, il PBI sarà approvato con DPCM, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 66, comma 6 del D. lgs. n. 152/2006.

## **ARTICOLO 8**

### **Adempimenti attuativi regionali e delle autorità territorialmente competenti.**

#### **Disposizioni ai sensi dell'art. 66, comma 2 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.**

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, secondo periodo e dal comma 5 dell'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del DPCM di approvazione del PBI sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le autorità competenti provvedono ad adeguare ai contenuti ed alle previsioni di tale Piano i rispettivi piani territoriali e programmi regionali, con particolare riferimento ai Piani di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del Decreto legislativo suddetto, in conformità ai criteri generali di attuazione di cui all'articolo successivo.
2. In particolare, in applicazione del principio di sussidiarietà e salvo comune quanto stabilito al successivo art. 12, le singole Regioni, sentiti gli Enti cointeressati, provvedono al calcolo del bilancio idrico al livello regionale, ad integrazione del calcolo del bilancio idrico effettuato dall'Autorità di bacino a scala distrettuale e relativo all'asta principale del Po a valle di San Sebastiano Po ed agli ulteriori ambiti prioritari (costituiti dai grandi laghi alpini e dai fiumi Ticino, Mincio, Adda e Dora Baltea) sulla base degli indirizzi metodologici contenuti nella Relazione Generale del PBI.

## **ARTICOLO 9**

### **Criteri generali per l'attuazione del PBI**

1. Le attività poste in essere per dare attuazione al PBI devono essere coerenti, in ogni caso, con i principi ed i criteri stabiliti dall'art. 73 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i e dall'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE.
2. L'attuazione del PBI deve svolgersi necessariamente in coordinamento con quella del vigente PdGPO. A tale fine, si prevedono per il PBI fasi di riesame ed aggiornamento concomitanti a quelle previste per il PdGPO dall'art. 13, comma 7 della Direttiva Quadro Acque, salvo comunque quanto previsto dal successivo art. 10.
3. In forza delle finalità e degli obiettivi della *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano”* (o *“Direttiva derivazioni”*), adottata con Deliberazione C. I. n. 8 del 17 dicembre 2015 (ai sensi dell'art. 65, comma 3, lett. c) del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.), tale Direttiva costituisce strumento operativo ai fini dell'attuazione del PBI in adozione.



## ARTICOLO 10

### Modalità di riesame ed aggiornamento periodico del PBI

1. Fatti salvi i riesami e gli aggiornamenti del PBI conseguenti all'applicazione delle vigenti norme comunitarie e disposizioni di legge nazionale in materia di cicli di pianificazione e ferme restando le misure del Piano, al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento degli allegati alla Relazione generale del Piano medesimo, il Segretario Generale è delegato ad approvare con proprio Decreto, ogni qualvolta si renda necessario e previo parere favorevole del Comitato tecnico, gli aggiornamenti a tali Allegati, in relazione al variare dell'assetto dell'uso della risorsa idrica nel bacino, delle norme comunitarie in materia ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, nonché in relazione ai risultati delle attività del Tavolo tecnico di cui all'articolo successivo.
2. Il Segretario Generale provvede a riferire periodicamente al Comitato Istituzionale circa le modificazioni apportate, a norma del comma precedente, agli elaborati del PBI.

## ARTICOLO 11

### Istituzione di un Tavolo tecnico per l'attuazione e l'aggiornamento del PBI

1. Per garantire il coordinamento e la verifica delle attività di attuazione del PBI di cui all'articolo precedente e per attuare gli obiettivi di cooperazione interistituzionale del PBI, è istituito, con successivo Decreto del Segretario generale, un Tavolo tecnico presieduto dallo stesso Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po o da un suo delegato e costituito da esponenti della Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po, delle Regioni del Distretto, del MATTM, del Dipartimento della Protezione Civile nazionale e dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.
2. Ai lavori del Tavolo tecnico, su invito del Presidente, potranno partecipare, altresì, i componenti dell'Osservatorio permanente sugli usi dell'Acqua nel Distretto idrografico del fiume Po istituito con Protocollo d'Intesa del 13 luglio 2016.
3. Il Tavolo tecnico svolge i seguenti compiti:
  - monitoraggio dell'attuazione del PBI e del grado di raggiungimento degli obiettivi di tale stralcio del Piano distrettuale;
  - definizione delle modalità di coordinamento delle misure del Piano al fine del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 5% degli utilizzi irrigui in atto del Distretto padano entro il 31 dicembre 2021;
  - definizione degli strumenti regolativi del Piano del Bilancio Idrico per i casi specifici: dei corpi idrici altamente modificati, artificiali e soggetti alle deroghe al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4 della DQA, anche sulla base degli esiti delle attività coordinate dalla Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM; dei corpi idrici appartenenti al sistema dei laghi subalpini e dei loro emissari;
  - definizione dei valori di salvaguardia per le portate minime giornaliere nelle sezioni del fiume Po di riferimento per il Piano del Bilancio Idrico ai fini della gestione della carenza idrica e della siccità, anche nelle more dell'attuazione delle linee guida nazionali e comunitarie in materia di portate ecologiche;
  - monitoraggio, in ordine all'implementazione delle portate ecologiche definite nell'ambito delle Linee Guida nazionali, delle criticità quantitative e conseguenti



- proposte relative alle misure da inserire nel successivo ciclo di pianificazione ai fini della risoluzione di tali criticità;
- definizione ed aggiornamento dei quadri conoscitivi utili all'applicazione degli artt. 30 e 46 del Regolamento UE 1305/2013;
  - presa in carico del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua", emanato con Decreto del MATTM del 24 febbraio 2015, n. 39, e programmazione delle attività per il corretto coordinamento tra i contenuti di detto Regolamento ed il PBI.
4. Ferma la disposizione di cui al comma 2 del precedente articolo 10, il Segretario Generale provvede, periodicamente, ad informare il Comitato Istituzionale in ordine all'attività svolta dal Tavolo tecnico di cui al presente articolo.

## ARTICOLO 12

### **Attuazione del PBI nella Provincia Autonoma di Trento e nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta**

1. Alle finalità del presente Piano provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tali Enti autonomi contenuti negli Elaborati di Piano devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette fonti normative.

## ARTICOLO 13

### **Coordinamento tra il PBI in adozione ed il Piano del Bilancio Idrico della Provincia di Sondrio di cui al PTCP di tale Provincia approvato con DCP n. 4 del 25 gennaio 2010.**

1. Anche a seguito dell'adozione del "*Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico del fiume Po (PBI)*", per effetto del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Autorità di bacino del fiume Po sottoscritto in data 24 novembre 2010 ai sensi dell'art. 57 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con riferimento alla Provincia di Sondrio continua a trovare applicazione il *Piano del Bilancio Idrico del sottobacino idrografico dell'Adda sopralacuale e del Mera* compreso nel PTCP della Provincia di Sondrio approvato con DCP n. 4 del 25 gennaio 2010. Per tale ambito territoriale tale Piano assume pertanto il valore e gli effetti propri del PBI in adozione con la presente Deliberazione per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021, salvo comunque l'espletamento, durante tale sessennio, delle attività di aggiornamento che si rendessero eventualmente necessarie per assicurare comunque la coerenza del citato PTCP con il "*Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico del fiume Po (PBI)*".

**Il Segretario Generale**

(Dott. Francesco Puma)

**Il Presidente**

Sottosegretario di Stato all'Ambiente e  
alla Tutela del Territorio e del Mare

(Barbara Degani)

